

OGGETTO: Rettifica del *Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6*, approvato con deliberazione n.238 del 28 febbraio 2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Certifica

la deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore amministrativo: dott.ssa Antonella Carreras

Direttore sanitario: dott. Pier Paolo Pani

Su proposta del Servizio del Personale

Visti

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 7, comma 6;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il *“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/01 approvato con deliberazione del Direttore generale ASL 8 Cagliari n. 238 del 28/02/2014;*
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 147 secondo cui, con riferimento ai contratti di lavoro autonomo, *<< l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico >>*

Atteso

- che l’art. 15 del predetto regolamento aziendale, rubricato *<< Rinnovo e proroga >>*, dispone tra l’altro che *<< in ogni caso resta fermo che, anche in caso di proroga, nulla sarà dovuto al collaboratore oltre al compenso originariamente pattuito in sede di affidamento dell’incarico >>*.

29 MAG. 2015

Considerato

- che la citata disposizione regolamentare risulta in contrasto con l'orientamento costituzionale in tema di diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art. 36 Cost), nonché con i principi generali dell'ordinamento relativi a prestazioni lavorative e obbligazioni contrattuali (*rectius*, art. 2126 Cod. Civ);

Vista altresì

- la recente pronuncia della Corte dei conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità (deliberazione n. SCCLEG/24/2013/PREV), secondo cui l'espressione "*ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*" prevista dal citato art. 1 comma 147 della legge 228/2012 << *va intesa, come conseguenza logica dell'ammissibilità della proroga in deroga al divieto di rinnovo, nel senso che il termine di raffronto per stabilire l'entità del compenso aggiuntivo (misura) è quello fissato in origine con il contratto, non rinegoziabile in sede di proroga per dettato legislativo*>>, e << *contrario, pertanto, all'ordinamento in materia di diritto del lavoro sarebbe non riconoscere al lavoratore, per il periodo di proroga del contratto, la retribuzione spettante allorchè la proroga stessa viene consentita per ritardi non imputabili al prestatore*>>.

Ritenuto pertanto

- di dover rettificare il Regolamento in esame, attraverso la modifica dell'art. 15 comma 2 sopra specificato, così da prevedere e consentire la proroga dei contratti di lavoro autonomo e dei relativi incarichi di collaborazione, alle medesime condizioni economiche dell'incarico originario;
- di dover pertanto procedere all'integrale sostituzione della disposizione di cui al citato art. 15 comma 2, con la seguente: << *L'eventuale proroga e' consentita, in via eccezionale e per un periodo non superiore alla durata dell'incarico originario, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*>>.

Acquisito

il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di rettificare il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/01, approvato con deliberazione del Direttore generale ASL Cagliari n. 238 del 28/02/2014, attraverso l'integrale sostituzione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 15, con la seguente: << *L'eventuale proroga e' consentita, in via eccezionale e per un periodo non superiore alla durata dell'incarico originario, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*>>

- di confermare, per il resto, tutto quanto disposto nel predetto Regolamento, allegando lo stesso, riveduto e corretto, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. A);
- di demandare i conseguenti adempimenti al Servizio del Personale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(dott. Antonella Carreras)



IL DIRETTORE SANITARIO

(dott. Pier Paolo Pani)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(dott.ssa Savina Ortu)



Responsabile f.f. del Servizio: dott.ssa Angela Pignori



Responsabile del procedimento: dott. A.C.

